

Schröder S.p.A.

*Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo*

[ex D.Lgs. 231 del 2001]

Parte Speciale - 3 -

Edizione Marzo 2012

PARTE SPECIALE - 3 -

La prevenzione degli infortuni sul lavoro

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose
gravi e gravissime, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell'igiene e della salute
sui luoghi di lavoro

INDICE

PARTE SPECIALE - 3 -

1. I reati previsti dalla L. 123 del 2007	4
2. Funzione della Parte Speciale - 3 -	7
3. Processi Sensibili nell'ambito della sicurezza sul lavoro	8
4. Regole generali.....	9
4.1 Principi generali di comportamento	9
5. I controlli dell'OdV	13

1. I reati previsti dalla L. 123 del 2007

In data 25 agosto 2007, è entrata in vigore la legge 3 agosto 2007, n. 123, con la quale il legislatore ha dettato nuove misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia (che, in esecuzione di tale delega, ha emanato il D.Lgs. n. 81/2008).

Tra le principali novità, la legge n. 123 (art. 9) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-septies (successivamente modificato dal D.Lgs. 81/2008):

“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.”

Tale articolo prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e di una delle sanzioni interdittive - per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno - tra le seguenti: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'articolo neo inserito, che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, è il seguente:

“1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 (1) e 590 (2), terzo comma, del codice penale, commessi

¹ Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

² Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.

Il mutamento di politica legislativa relativa ai *corporate crimes* è, in questa norma, evidente: per la prima volta viene estesa in Italia l'applicazione della disciplina sulla responsabilità delle società a ipotesi di fattispecie colpose.

Per determinare la responsabilità del datore di lavoro (ricordiamo che per la configurabilità della responsabilità amministrativa della società sono richiesti i requisiti indicati nel Decreto, *cfr.* art. 5, ovvero che il reato sia stato commesso “nell'interesse o a vantaggio della società” stessa), non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro poiché, per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del disposto dell'art. 2087 cod. civ. ⁽³⁾ che pone a carico dell'imprenditore l'adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Il datore di lavoro è, quindi, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso e quindi di tutelare l'integrità del lavoratore.

*

fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

³ 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Appare ormai dato certo e condiviso da giurisprudenza costante che il Modello, per avere efficacia esimente, deve:

- scaturire da una visione reale ed economica dei fenomeni aziendali;
- tenere conto delle "singole" specificità della società coinvolta e della sua "storia giuridica", basandosi su un'analisi dei rischi e un'individuazione dei protocolli di prevenzione estremamente attenta ai profili specifici (mappatura dei rischi);
- essere costantemente monitorato e aggiornato;
- essere adeguatamente comunicato al personale, ai consulenti, *partners*, ecc. attraverso un'attività di formazione specificamente calibrata, come indicato nella Parte Generale, sui singoli soggetti, sui diversi rischi – reato, sulle diverse funzioni di ognuno.

In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la normativa di riferimento italiana, cioè il D.lgs. n. 81/2008, appare improntata agli stessi principi di prevenzione tipici del Decreto: prevenzione del rischio che deve essere concretamente attuata, anche in questo caso, mediamente un'apposita valutazione dei rischi da eseguirsi con specifico riferimento alle caratteristiche concrete e peculiari della Società, (il c.d. Documento di Valutazione dei Rischi), creando un organo competente in materia, il Servizio di Prevenzione e Protezione, con relativo Responsabile (nel prosieguo anche SPP e RSPP); deve essere fornita adeguata formazione e informazione ai dipendenti, *Partners*, ecc., formazione che anche in questo caso deve essere adattata alle esigenze specifiche di ogni lavoratore, soprattutto per quanto concerne i rischi specifici che si prevedono per specifici settori dell'impresa o per specifiche lavorazioni.

2. Funzione della Parte Speciale - 3 -

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari nonché dai Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati nonché al fine di consolidare, all'interno dell'azienda, la cultura della prevenzione (peraltro unico elemento veramente efficace per impedire la commissione dei Reati).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. indicare quali siano le procedure che i Dipendenti, Destinatari e i Consulenti/*Partner* di Schröder sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, nonché per la gestione, in questo ambito, dei processi sensibili della Società;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal Modello e dalla presente Parte Speciale.

*

3. Processi Sensibili nell'ambito della sicurezza sul lavoro

I principali Processi Sensibili di Schröder sono elencati nell'allegato A della Parte Generale.

*

4. Regole generali

4.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (*cfr.* art. 25^{ter} del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza dei lavoratori;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità competenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste eventualmente esercitate;
3. effettuare i corsi formativi ed informativi necessari;
4. rispettare tutte le indicazioni, la cartellonistica, le procedure e la indicazioni, anche verbali, che di volta in volta sono emesse in tema di sicurezza dei lavoratori (ivi comprese quelle relative alla dotazione di mezzi di sicurezza personali).

I Destinatari dovranno inoltre attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- b) partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- c) utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;

d) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;

e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;

f) i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;

g) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali, ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

È, inoltre, vietato:

a) utilizzare, nello svolgimento della attività identificate a rischio, macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;

b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;

c) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;

d) per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà dalla Società.

Per le attività a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

a) vengano periodicamente individuati dal Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività e i relativi cicli di produzione;

- b) venga aggiornato periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) il Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione, sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- e) il Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti e la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- f) i dirigenti e i preposti siano tenuti a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
- g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze, che per gli altri soggetti che possono esserne coinvolti;
- h) i lavoratori, in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti, ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- i) non siano corrisposti compensi a Fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinati da tariffe;

l) alle ispezioni amministrative relative al D. Lgs. 81/2008 devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna;

m) siano previsti obblighi di riporto periodico all'OdV per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello.

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati sopra indicati, controlli diretti a verificare la corretta esecuzione, in riferimento all'igiene e sicurezza dei lavoratori, delle predette attività in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

*